



## Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 84 del 20/06/2013

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BRINDISI

Valutazione impatto ambientale.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO

“.....(omissis).....”

Considerata la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

ESPRIME

giudizio positivo di compatibilità ambientale per l'esercizio dell'impianto di trattamento delle acque di falda all'interno dello stabilimento produttivo di Brindisi della società Sanofi Aventis s.p.a., nell'ambito degli interventi per la messa in sicurezza di emergenza, già autorizzato all'esercizio in via sperimentale con D.G.P. n. 51 del 25/03/2009, a condizione che vengano rispettate le prescrizioni di seguito elencate:

1. la società deve acquisire l'autorizzazione all'esercizio dell'impianto, ai sensi dell'art. 208, D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., per un quantitativo di acque emunte non superiore a 40 mc al giorno;
2. tenuto conto dell'esclusione dalle destinazioni d'uso ammissibili delle acque reflue recuperate stabilite dall'art. 3 del D.M. n. 185/2003, per le acque che possano venire a contatto con prodotti farmaceutici, il riutilizzo di dette acque all'interno del ciclo produttivo è subordinato all'espressione di specifico parere da parte del Dipartimento di Prevenzione ASL, nell'ambito del procedimento di autorizzazione;
3. le acque in uscita dall'impianto a carboni devono essere conformi almeno ai valori limite della tabella 3, allegato 5 alla parte III del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. In sede di esame della domanda di autorizzazione all'esercizio dell'impianto, potranno essere valutati requisiti qualitativi più restrittivi per le acque da destinare al riutilizzo, che siano comunque compatibili con i successivi utilizzi industriali;
4. la società dovrà continuare a tenere attivo il sistema di autocontrollo che prevede analisi dei reflui trattati, per la ricerca del cloroformio e altri composti clorurati rinvenuti in sede di caratterizzazione con frequenza quindicinale. Con frequenza mensile dovrà essere effettuata una analisi completa su tutte le sostanze e composti chimici riscontrati in sede di caratterizzazione della acque di falda notificando gli esiti analitici al DAP Brindisi dell'ARPA Puglia. Per l'attività di autocontrollo, inoltre, si dovrà continuare a tenere il registro di controllo vidimato presso il Servizio Ambiente ed Ecologia della Provincia di Brindisi;
5. dovranno essere mantenuti gli autocampionatori automatici per il campionamento medio composito da parte dell'ARPA Dipartimento di Brindisi, con spese a carico della società. Gli autocampionatori saranno posti alla fine della linea di trattamento;
6. dovrà essere proposto un piano di monitoraggio periodico dei fenomeni idrogeologici e geomorfologici

connessi con l'emungimento delle acque di falda nel bacino di interesse, nonché di verifica della qualità delle acque di falda con prelievi di campioni ed analisi che devono essere validate in contraddittorio con il DAP di Brindisi dell'ARPA Puglia con spese a carico della società;

7. i rifiuti prodotti durante l'esercizio dell'impianto di trattamento dovranno essere conferiti solo a trasportatori debitamente autorizzati allo scopo e dovranno essere comunque rispettate le prescrizioni di cui all'art. 189 e 190 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. relativi, rispettivamente alla comunicazione annuale dei rifiuti ed alla tenuta del Registro di carico e scarico compreso i formulari di identificazione dei rifiuti;

8. l'esercizio dell'impianto è finalizzato esclusivamente al trattamento delle acque di falda contaminate nell'ambito dell'intervento di messa in sicurezza d'emergenza della falda a titolarità della società Sanofi Aventis s.p.a., Stabilimento di Brindisi, codificate con CER 16 10 02, con una portata pari a 40 mc/g, facendo salve le eventuali decisioni che dovessero essere assunte dal Ministero per l'Ambiente e per la Tutela del Territorio e del Mare relativamente alla bonifica della falda attualmente in corso di definizione;

9. è fatto divieto di svolgere attività di stoccaggio provvisorio dei rifiuti che risultino incompatibili tra loro senza le necessarie misure di sicurezza;

10. è fatto obbligo alla società di comunicare a questa Amministrazione ogni variazione intervenuta relativa ai presupposti e condizioni in base ai quali è stata rilasciata la presente autorizzazione.

Sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni di competenza di altri Enti, così come sono fatti salvi i diritti di terzi;

Il presente provvedimento sarà notificato alla società Sanofi Aventis s.p.a. con sede legale in via Bodio 37/b, 20158 Milano e sede operativa in Brindisi, Zona ex Punto Franco, Z.I. e, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di competenza, sarà trasmesso:

- al Comune di Brindisi;
- all'ARPA Puglia - Dipartimento Provinciale di Brindisi;
- all'ASL Dipartimento di Prevenzione Brindisi;
- al Ministero per l'Ambiente e per la Tutela del Territorio e del Mare - Divisione VII Bonifiche e risanamento;
- alla Regione Puglia - Servizio Rischio Industriale;
- al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, Brindisi;
- il proponente è tenuto a pubblicare un estratto di tale provvedimento su un quotidiano nazionale e su un quotidiano a diffusione provinciale, ai sensi dell'art. 13, c. 4, L.R. n. 11/2001;
- Il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 27 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., sarà pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, e per intero sul sito web della Provincia.

Ai sensi dell'art. 15 c. 3 della L.R. n. 11/01 e s.m.i., l'efficacia temporale della presente procedura di V.I.A. è fissata in anni 3.

Il presente parere non sostituisce né esonera il proponente dall'acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione previsti dalle leggi vigenti.

Avverso il presente provvedimento è ammesso entro 60 gg. ricorso al T.A.R. competente e ricorso straordinario entro 120 gg. al Presidente della Repubblica.

Il Dirigente

Dott. Pasquale Epifani

---